



SAFETYPLAYERS
Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro
Via Bartolomeo Colleoni 9, Milano
segreteria@nazionalesicurezzasul lavoro.org



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 17 marzo 2020, alle ore 16.00, in seconda convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati, sono presenti a mezzo audio video conferenza, i Signori:

- Mondini Matteo, Associato e Presidente Consiglio Direttivo;
- Restivo Calogero, Associato e Vice Presidente;
- Vassallo Pietro, Associato e Segretario;
- Nicolò Claudia, Associato e Tesoriere;
- Castello Giuseppe, Associato e Consigliere;

oltre ad altri sette Associati, il tutto come meglio specificato nel foglio presenze allegato al presente sub lettera A.

Il Presidente,

- ritenendo valida la modalità in videoconferenza, alla luce della situazione di grave emergenza sanitaria e così come imposto dalle autorità competenti, con appositi DPCM di marzo 2020;
- essendo presente nel luogo di convocazione il consulente dell'associazione che dichiara che nessun altro socio si sia ivi recato;
- accertata la regolarità della convocazione e la presenza di un numero legale dei soci, sufficiente a soddisfare i quorum statutari e di legge;

dichiara quindi valida e aperta la presente seduta.

Il Presidente chiama poi il sig. Calogero Restivo, che accetta, a fungere da Segretario ed illustra ai presenti l'ordine del giorno:

1. **adeguamento dello Statuto Associativo alle nuove previsioni di legge sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117/17 (e ss. mm.) e delibere conseguenti;**
2. **varie ed eventuali.**

In merito al primo punto all'OdG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto, in relazione all'esigenza di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa ETS, di cui al D.Lgs. 117/17.





SAFETYPLAYERS
Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro
Via Bartolomeo Colleoni 9, Milano
segreteria@nazionalesicurezzasullavoro.org



CONFERENZA NAZIONALE ITALIANA

Il Presidente espone altresì le ragioni che rendono opportuno e necessario spostare la sede legale dell'Associazione in altro Comune, come indicato nel nuovo art. 1.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017, e qualche ulteriore piccola modifica attuata per una migliore gestione dell'Ente.

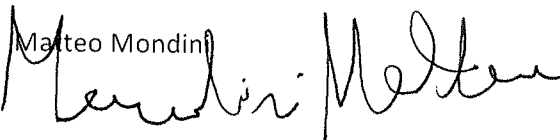
L'Assemblea, udita la lettura del nuovo testo statutario e le spiegazioni dettagliate dal Presidente, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di trasferire la sede legale dell'Associazione in Monza e più precisamente alla Via Prina 15, presso lo Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati, consulente fiscale a cui è stato dato apposito mandato;
- di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega (lettera B) al presente verbale a formarne parte integrante;
- in relazione al nuovo testo di statuto appena adottato dall'Associazione che, ai sensi del nuovo art. 8, l'attuale Consiglio Direttivo - così come eletto in data 7 gennaio 2019 - resterà in carica per cinque anni (e non più tre) da tale nomina, ovvero sino all'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2023;
- di delegare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di Assemblea straordinaria e l'allegato nuovo testo di statuto presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché per la successiva iscrizione all'Albo provinciale della promozione sociale;
- di autorizzare sin da ora il Presidente ad apportare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale e allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità per portare a buon fine l'adozione del nuovo testo statutario.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola in merito al punto 2 all'OdG, la presente Assemblea straordinaria dei soci viene chiusa alle ore 17.30, previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Mondini


Il Segretario

Calogero Restivo


STATUTO
Associazione di promozione sociale
“SAFETYPLAYERS NAZIONALE ITALIANA SICUREZZA SUL



Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 - E' costituita l'Associazione di promozione sociale "SAFETYPLAYERS NAZIONALE ITALIANA SICUREZZA SUL LAVORO", in forma abbreviata "SAFETYPLAYERS NAZIONALE ITALIANA SICUREZZA SUL LAVORO APS", di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'acronimo APS deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza, e può istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.
- 1.4 - Il trasferimento della sede legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, democratica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge attività ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (e ss. mm. ii) a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

2.2 - L'Associazione ha per scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della sicurezza sui luoghi di lavoro, tramite l'esercizio di attività culturali, sociali e sportive, anche mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di corrette norme di comportamento.

In particolare l'Associazione intende, mediante lo svolgimento di attività sportiva a livello non agonistico, la pratica dello sport e nello specifico del gioco del calcio, organizzare o promuovere manifestazioni e iniziative che, grazie anche all'eventuale raccolta di fondi, abbiano quale oggetto il sostegno di progetti riconducibili ai temi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, dell'igiene, della salute, della sostenibilità ambientale, del sostegno a persone o enti che si occupino dell'impegno sociale in materia.

2.3 - Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare con riferimento a:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per il raggiungimento delle predette finalità di interesse generale, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- organizzare o promuovere eventi, momenti pubblici e privati, incontri, convegni, corsi di formazione o di addestramento, progetti o iniziative con fini di sensibilizzazione su questi temi. In particolare, sarà attenzionato il mondo scolastico, aziendale e del fair-play lavorativo attraverso avvenimenti promossi insieme ai Datori di lavoro e alle istituzioni su argomenti specifici, onde favorire una piena educazione e informazione dei lavoratori e studenti su tematiche di rilevanza sociale. Così come verrà promossa la collaborazione con le Associazioni di settore e di rappresentanza datoriale e sindacale dei lavoratori;
- proporre nuovi strumenti e modalità di comunicazione, produzione e promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e argomenti correlati, anche tramite ausili multimediali ed in ogni forma mediatica, così come potrà elaborare proposte verso le istituzioni e collaborare con esse;
- organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee;
- ogni altra attività ritenuta utile e coerente al conseguimento delle proprie finalità sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, nonché attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

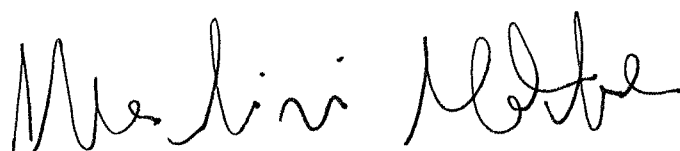
2.4 - L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura: l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il perseguimento delle proprie finalità, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati



3.1 – L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati di diritto coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori, e associati ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. La prima domanda di iscrizione necessita dell'approvazione del Consiglio Direttivo, per i successivi anni verrà accordata automaticamente, salvo eccezioni, la possibilità di associarsi.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa e soci sostenitori quei soci che contribuiscono con donazioni al sostegno delle attività dell'Associazione.

3.7 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, D. Lgs. 117/17.

3.8 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

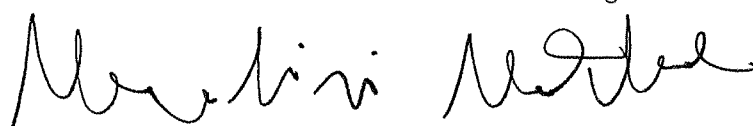
Perdita della qualifica di associato

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o per decadenza per mancato pagamento della quota associativa trascorsi 30 giorni dalla data di delibera della stessa.

4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martini" followed by a stylized flourish.

all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 – Tutti gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di votare direttamente o per delega; in merito, ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato ha un voto e può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre associati qualora l'Associazione conti un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso che la stessa conti un numero di associati non inferiore a cinquecento;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai libri dell'Associazione, così come indicati nel successivo art. 14;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

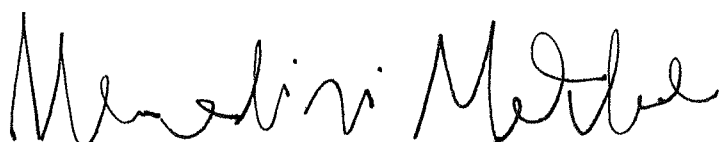
Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti (ovvero qualora obbligatori a norma di legge) i seguenti organi di controllo e garanzia:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meredini M. De'.

- Organo di controllo e revisione qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;
- Il Collegio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite (ad eccezione dell'organo di controllo e revisione se nominato) ed hanno durata di cinque anni.

6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

7.1 – L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o degli associati.

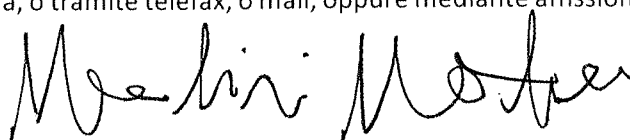
7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.8 - L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o mail, oppure mediante affissione, nello





Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01003743 00002ESF WDDU4001
00195897 18/03/2020 12:03:00
4578-00088 68F22C6EEA180932
IDENTIFICATIVO : D1190512724006

0 1 19 051272 400 6



stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati, l'Assemblea potrà essere tenuta anche mediante strumenti informatici e mediatici, in particolare tramite audio, video o teleconferenza, se espressamente indicato nella richiamata convocazione.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci che non ricoprano cariche pubbliche, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

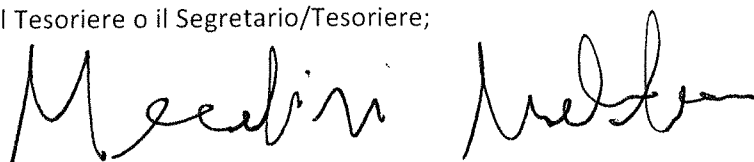
8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato almeno una volta in un semestre a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;



- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura;
- il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

8.6 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni, dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.8 - L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo comporta l'esclusione del consigliere dallo stesso consiglio.

8.9 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.10 - Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

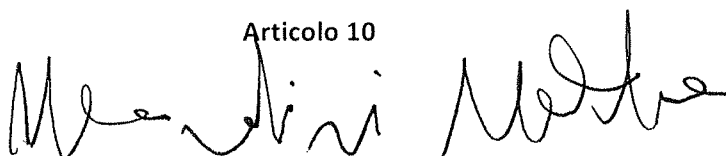
9.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10



Collegio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Organo di controllo e revisione

11.1 - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Articolo 12

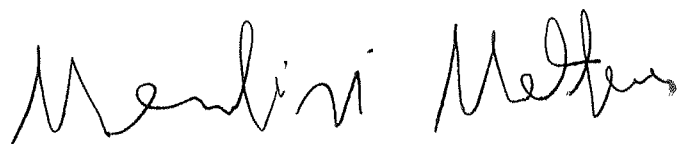
Il Patrimonio sociale e le entrate

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità statutarie;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mentini Maffei', is located at the bottom right of the page.



- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario. Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo, conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente, che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominato).

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore a norma di legge.

13.5 - In osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n.117/2017:

- a) il patrimonio di questa Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Libri dell'Associazione

14.1 - L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari (ove presenti) che svolgono le attività in modo non occasionale;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e revisione (se nominato), e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 15

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto e/o dal regolamento interno si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm. e integrazioni, dal Codice Civile e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

